

Allegato "D" alla Raccolta N.17.234

STATUTO

FONDAZIONE CALASANZIO

ART. 1 DENOMINAZIONE, MODELLO DI RIFERIMENTO E SEDE

1.1 È costituita una Fondazione denominata

"FONDAZIONE CALASANZIO ETS"

1.2 La Fondazione si ispira e applica i principi del Terzo settore e risponde allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, nell'ambito del modello organizzativo della Fondazione disciplinato dal Codice del Terzo settore (d.lgs. 117/2017) e dal Codice Civile.

1.3 A seguito dell'iscrizione nel registro unico del Terzo settore la Fondazione assumerà la denominazione **"FONDAZIONE CALASANZIO ETS"**.

1.4 La Fondazione ha **sede** legale nel Comune di **Empoli (FI)**. Il trasferimento della sede all'interno del medesimo Comune può essere deliberato dall'organo di amministrazione e non comporta modifica statutaria, ma obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2 SCOPI E ATTIVITÀ

1. La Fondazione persegue, **senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale** e pone a fondamento della propria attività lo scopo di promuovere, sostenere e sviluppare in modo duraturo l'offerta formativa scolastica proposta da Scuole non statali di ispirazione

Cristiana, anche attraverso la gestione diretta di funzioni interne ed esterne alle strutture scolastiche.

2. In particolare, la Fondazione svolge **attività di interesse generale** ai sensi dell'**art. 5 comma 1 del D.Lgs. 117/2017** e precisamente:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

b) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

c) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

d) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

e) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

f) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione

della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

g) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;

h) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;

i) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

l) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

m) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della

legge 24 dicembre 2007, n. 244;

3. La Fondazione, che persegue unicamente finalità non lucrative di solidarietà sociale, ha lo scopo precipuo di sviluppare attività nel campo della formazione scolastica, perseguire e promuovere finalità culturali e ricreative, di educazione e formazione, tese a salvaguardare, valorizzare e incrementare l'interesse che i genitori, gli alunni, i docenti, hanno verso l'insegnamento impartito da scuole non statali di ispirazione Cristiana, e in particolare:

- promuovere attività Oratoriali a sostegno dell'Oratorio Calasanzio "Spazio giovani" e degli Oratori che ne faranno richiesta;
- la gestione diretta di strutture sportive;
- la gestione diretta di scuole paritarie di ispirazione Cristiana.

4. Ai sensi dell'art. 6 D. Lgs. 117/2017, la Fondazione potrà esercitare attività diverse da quelle di cui ai precedenti paragrafi, purché secondarie e strumentali rispetto ad esse e siano svolte secondo i criteri e limiti definiti dai decreti applicativi del D.Lgs. 117/2017.

ART. 3 ATTIVITÀ DIVERSE, SECONDARIE E STRUMENTALI

La Fondazione, ai sensi dell'art. 6 D. Lgs. 117/2017 può esercitare attività diverse da quelle di cui al precedente art. 2, purché secondarie e strumentali rispetto ad esse e siano svolte secondo i criteri e limiti definiti dai decreti

applicativi del D.Lgs. 117/2017.

ART. 4 - PATRIMONIO

4.1 Il patrimonio della Fondazione è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

4.2. Il patrimonio della fondazione è composto:

A) dal fondo di dotazione:

- rappresentato inizialmente dal fondo di dotazione, di valore pari ad **Euro 30.000,00 (trentamila virgola zero zero)** e comunque non inferiore a quanto previsto nell'art. 22 del Codice del Terzo settore;

- incrementabile successivamente mediante conferimenti in denaro o di beni, mobili e immobili, o di altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori o dai Partecipanti o comunque da terzi con espresso vincolo di imputazione al fondo di dotazione;

B) dal fondo di gestione costituito:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione;

- da eventuali elargizioni, donazioni o lasciti testamentari, che non siano espressamente destinati a integrare il fondo di dotazione;

- da eventuali contributi attribuiti dall'Unione europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici o

privati;

- da apporti o conferimenti di denaro, beni, materiali o immateriali, mobili o immobili, o altre utilità suscettibili di valutazione economica, contributi in qualsiasi forma effettuati dai Fondatori, da Partecipanti o da terzi senza espresso vincolo di imputazione al fondo di dotazione;

- dai beni mobili ed immobili, materiali e immateriali, che pervengano a qualsiasi titolo alla Fondazione, e che non siano espressamente destinati al fondo di dotazione, compresi quelli acquistati dalla Fondazione medesima.

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, ed è obbligatorio reimpiegarli per realizzare le attività e finalità istituzionali dell'ente.

ART. 5 MEMBRI DELLA FONDAZIONE

5.1 I membri della Fondazione si dividono in:

- Fondatori;
- Partecipanti;
- Onorari.

5.2 I membri della Fondazione hanno diritto di esaminare i libri sociali; a tal fine dovranno presentare richiesta

scritta al Consiglio di Amministrazione con preavviso di almeno cinque giorni; l'esame avverrà presso la sede della Fondazione, in orari d'ufficio, alla presenza costante di almeno un componente dell'organo amministrativo e dell'organo di controllo. Il membro può farsi assistere da professionista di sua fiducia al quale potrà essere richiesto di sottoscrivere un impegno di riservatezza. Il membro che, successivamente all'esame dei libri sociali, diffonda dati tratti da tali libri potrà essere escluso. In ogni caso il membro della Fondazione non potrà trarre copia dei libri sociali.

ART. 6 FONDATORI

6.1 Sono Fondatori le persone indicate nell'atto costitutivo.

ART. 7 ONORARI E PARTECIPANTI

7.1 Sono "Onorari" i soci che, a giudizio del Consiglio , si sono distinti per particolari meriti nei confronti dell'Associazione; rimangono in carica finché non pervengono cause di decadenza come stabilito dall'Art. 8 del presente Statuto e non sono obbligati a pagare nessuna quota associativa.

7.2 Possono divenire soci "Partecipanti", le persone fisiche e le persone giuridiche private che si impegnino a contribuire, su base pluriennale, all'incremento del patrimonio della Fondazione, mediante apporto di denaro, di beni, di prestazioni d'opera o di qualsiasi elemento dell'attivo

suscettibile di valutazione economica.

7.3 La qualifica di Partecipante dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato, ovvero la prestazione regolarmente eseguita.

7.4 L'ammissione del Partecipante è fatta con delibera del Consiglio di Amministrazione su domanda dell'interessato rivolta allo stesso Consiglio di Amministrazione. La deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel Libro dei Partecipanti.

7.5 Il Consiglio di Amministrazione deve entro trenta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

ART. 8 DECADENZA E RECESSO

8.1 Decadono dalla qualifica, e cessano di partecipare alla Fondazione, i soci Fondatori, Partecipanti e Onorari, che entro la scadenza dell'esercizio finanziario (31 dicembre) non eseguano la prestazione alla quale si erano impegnati.

8.2 Trattandosi di enti e/o persone giuridiche, la decadenza può aver luogo anche per le seguenti cause:

- estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- apertura di procedure di liquidazione;
- fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

8.3 I Partecipanti possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle

obbligazioni assunte.

8.4 I Fondatori possono recedere con preavviso di sei mesi.

ART. 9 ORGANI SOCIALI

Gli organi della Fondazione sono: il Presidente, l'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione, l'Organo di Controllo e Revisione, il Correttore.

Le cariche sociali sono elettive, hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate. Le eventuali sostituzioni effettuate nel corso del mandato decadono allo scadere del medesimo. Le cariche sociali sono assunte ed esercitate a totale titolo gratuito.

ART. 10 ASSEMBLEA

10.1 L'assemblea è composta da tutti i soci Fondatori e soci Partecipanti e Onorari che abbiano compiuto 18 anni.

10.2 L'assemblea è convocata almeno una volta l'anno nel mese di aprile per l'approvazione del bilancio nonché per il rinnovo delle cariche sociali. L'assemblea è convocata in via straordinaria quando ne facciano richiesta un decimo dei soci.

10.3 L'avviso di pubblicazione deve essere noto mediante apposita affissione in sede almeno 15 (quindici) giorni prima della riunione e dandone diffusione tramite mezzi telematici e in particolare mediante la pubblicazione nella sezione Albo del sito www.fondazionecalasanzio.it;

10.4 L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza della maggioranza assoluta in prima convocazione e, in seconda

convocazione, qualunque sia il numero dei presenti.

10.5 L'assemblea delibera con il voto favorevole della metà più uno dei voti validamente espressi.

Ciascun socio ha diritto ad un voto.

Ciascun socio può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro socio mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di tre soci.

10.6 Sono di competenza dell'assemblea:

- a) Nomina del Consiglio d'Amministrazione;
- b) Approvazione dei bilanci;
- c) Dare indicazioni agli altri organi;
- d) Deliberare sulla modifica dello statuto.

ART. 11 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

11.1 Il Consiglio di Amministrazione è composto da 3 (tre) a 11 (undici) membri, compreso il Presidente, nominati dall'Assemblea dei soci.

11.2 Salvo dimissioni, morte o revoca, i Consiglieri restano in carica fino all'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio successivo alla loro nomina e possono essere rinominati.

11.3 Ogni membro può essere revocato da chi lo ha nominato.

11.4 Se vengono a mancare per qualsiasi causa uno o più membri del Consiglio di Amministrazione, la sostituzione avverrà in conformità a quanto previsto nel primo comma. I consiglieri

così nominati restano in carica fino a scadenza naturale del Consiglio di Amministrazione.

11.5 Il Consiglio di Amministrazione provvede all'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione, con criteri di economicità, efficacia ed efficienza.

11.6 In particolare, il Consiglio di Amministrazione:

- predispone i programmi e gli obbiettivi;
- predispone ove ritenuto opportuno, il regolamento della Fondazione;
- delibera in ordine all'accettazione di eredità, legati, donazioni e contributi;
- predispone il bilancio di esercizio;

11.7 Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte dei propri poteri ad uno o più dei suoi membri.

11.8 Il Consiglio di Amministrazione è convocato d'iniziativa del Presidente o su richiesta di un terzo dei membri, a mezzo posta elettronica, anche non certificata, o con qualunque mezzo idoneo all'informazione di tutti i membri.

11.9 Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei membri in carica e, in seconda convocazione con la presenza di qualunque numero di membri in carica, e delibera in ogni caso a maggioranza dei presenti.

11.10 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono

svolgersi anche in modalità telematica.

11.11 Al Presidente del Consiglio di Amministrazione è concessa la possibilità di far fronte a spese per un massimo di Euro 5.000,00 (cinquemila virgola zero) senza la necessaria autorizzazione del Consiglio di Amministrazione medesimo.

11.12 Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di nominare un Comitato Scientifico e un Comitato Giovani.

ART. 11 BIS COMITATO SCIENTIFICO

Il Comitato Scientifico è l'organo di riferimento e scientifico della Fondazione. Esso è deputato a formulare proposte ed iniziative per l'attuazione dei fini statutari, da sottoporre al Consiglio di Amministrazione per l'approvazione. Esso è competente ad esprimere pareri su problematiche portate alla sua attenzione dal Consiglio medesimo o dal Presidente della Fondazione, ovvero individuate autonomamente.

Può essere composto da un numero variabile di membri ed è presieduto dal Presidente della Fondazione, che ne è membro di diritto e nomina altre due componenti di tale Organo. La designazione dei restanti membri viene effettuata dal Consiglio su indicazione dei soci.

In caso di dimissioni o cessazione per qualsivoglia altra causa di un componente del Comitato Scientifico, la sua sostituzione verrà effettuata dal Consiglio. Il membro del comitato così nominato dura in carica fino alla scadenza del mandato di quello sostituito.

Si riunisce su proposta del Presidente almeno due volte l'anno presso la sede della Fondazione o presso altro luogo in Italia indicato dal Presidente, per formulare il programma di attività da proporre al Consiglio di Amministrazione e fare un resoconto delle attività svolte.

Il Comitato Scientifico è convocato con avviso scritto, anche per posta elettronica, contenente l'ordine del giorno, da far pervenire a tutti i componenti a cura del Presidente, all'indirizzo anche di posta elettronica da questi comunicato, almeno cinque giorni prima della data stabilita per la riunione.

Nei casi di urgenza l'avviso di convocazione può essere fatto pervenire ai componenti il giorno prima della data stabilita per la riunione, con esplicitazione nell'avviso dei motivi di urgenza. È comunque validamente tenuta la riunione del Comitato cui partecipano tutti i componenti in carica.

Il Comitato Scientifico delibera a maggioranza dei presenti.

In caso di parità prevale il voto del Presidente.

I componenti del Comitato Scientifico svolgono il loro ufficio a titolo gratuito.

ART. 11 TER COMITATO GIOVANI

Formato da dodici ragazzi del liceo Calasanzio di Empoli oltre ad un adulto, che sarà il Presidente del Consiglio di Amministrazione oppure un membro del Consiglio di Amministrazione a ciò nominato dal Consiglio stesso.

Sarà deputato a:

- formulare proposte ed iniziative per l'attuazione dei fini statutari, da sottoporre al Consiglio di Amministrazione per l'approvazione;
- esprimere pareri su problematiche portate alla sua attenzione da Consiglio medesimo o dal Presidente della Fondazione, ovvero individuate autonomamente.

Il Comitato verrà nominato dal Consiglio di Amministrazione ed il suo funzionamento sarà disciplinato con apposito regolamento approvato sempre dal Consiglio di Amministrazione.

ART. 12 PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

12.1 Il Presidente ha la **rappresentanza legale** della Fondazione di fronte ai terzi e in giudizio, con facoltà di nominare avvocati e procuratori, determinandone le attribuzioni.

12.2 La carica di Presidente può essere rivestita esclusivamente da uno dei membri del Consiglio di Amministrazione.

12.3 Egli convoca e presiede le riunioni del Consiglio, svolgendo in tale ambito funzioni di ordine necessarie al regolare svolgimento delle riunioni. Convoca e presiede, inoltre, il Consiglio di Amministrazione. Il Presidente esercita tutti i poteri di iniziativa necessari per il buon funzionamento amministrativo e gestionale della Fondazione.

In particolare, il Presidente cura le relazioni con enti,

istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

12.4 Il Presidente cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio di amministrazione.

12.5 Il Presidente firma gli atti e quanto occorra per l'esplicazione di tutti gli affari che vengono deliberati; sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione; cura l'osservanza dello Statuto e ne promuove la riforma qualora si renda necessario. In caso di improrogabile urgenza, il Presidente, adotta i necessari provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, riferendone al Consiglio medesimo alla prima riunione.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, ne adempie le funzioni il vicepresidente; la firma del vicepresidente basta a far presumere l'assenza e l'impedimento del Presidente ed è sufficiente a liberare i terzi, compresi i pubblici uffici, da qualsiasi ingerenza e responsabilità circa eventuali limiti ai poteri di rappresentanza per gli atti ai quali la firma si riferisce.

12.6 Colui che abbia assolto la funzione di Presidente, anche per due mandati, potrà essere nuovamente eletto a tale carica solo dopo che siano trascorsi tre anni dall'ultimo mandato;

12.7 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di nominare tra i membri del Consiglio di

Amministrazione un Tesoriere e un Segretario.

ART. 13 ORGANO DI CONTROLLO E REVISORE UNICO

13.1 L'organo di controllo è composto da un Sindaco nominato dal Consiglio di Amministrazione ed è scelto tra persone iscritte nel registro dei Revisori Legali.

13.2 Al Sindaco Unico si applica quanto previsto nell'art.30 del Codice del Terzo settore.

13.3 Nei casi previsti dalla legge il Consiglio di Amministrazione nomina anche un revisore legale dei conti a cui si applica la disciplina dell'art. 31 del Codice del Terzo settore.

ART. 14 ESTINZIONE DELLA FONDAZIONE E DURATA

La Fondazione ha durata illimitata.

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare lo scioglimento della Fondazione solo con il voto favorevole della maggioranza qualificata dei membri che lo compongono.

In caso di scioglimento della Fondazione per qualsiasi causa, il Consiglio di Amministrazione nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio della Fondazione.

In caso di **estinzione o scioglimento** della Fondazione, il patrimonio residuo è **devoluto**, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45 comma 1 CTS e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie.

Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'ente interessato è tenuto a inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal Decreto Legislativo 7 marzo 2005 n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

ART. 15 BILANCIO D'ESERCIZIO.

15.1 L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

15.2 I documenti relativi al bilancio sono redatti in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo 117/2017.

15.3 Il bilancio è disposto e approvato dall'assemblea dei soci entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo. Dopo l'approvazione l'assemblea procede agli adempimenti di deposito previsti dalla legge.

15.4 Il Consiglio d'Amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art. 6 D. Lgs 117/2017 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ART. 16 BILANCIO SOCIALE

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 D. Lgs. 117/2017, la Fondazione redige il bilancio sociale e pone in

essere tutti gli adempimenti necessari.

ART. 17 MODIFICHE STATUTARIE

17.1 Le modifiche del presente Statuto devono essere deliberate dall'assemblea dei soci, in prima convocazione, con la maggioranza dei suoi membri in carica e in seconda convocazione con il voto della maggioranza dei partecipanti.

17.2 Le modifiche che riguardano la finalità della Fondazione o la devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento devono essere approvate con la maggioranza dei 3/4 (tre quarti) dei membri del Consiglio di Amministrazione.

ART. 18 CLAUSOLA DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni del Codice del Terzo settore, del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.

Firmato da: Peruzzi Franca, Adorni Laura testimone, Falci Benedetta testimone, Giovanni Cerbioni Notaio - segue sigillo